



1° maggio 2024

**Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE, OAsi 2)
della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e
della legge sull'asilo (adeguamenti allo statuto dell'ammissione
provvisoria)**

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Oggetto della consultazione	3
3.	Contenuto del rapporto.....	3
4.	Osservazioni generali.....	3
5.	Osservazioni in merito all'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)	5
5.1.	Accesso all'occupazione (art. 31 cpv. 3 e 4, 53a e 65 cpv. 4 lett. a, cpv. 7 e 8).....	5
5.2.	Cambiamento di Cantone (art. 67a)	7
5.3.	Adeguamenti sistematici (art. 74 cpv. 3 e 74a cpv. 2)	10
6.	Osservazioni in merito all'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; art. 53).....	10
7.	Osservazioni in merito all'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; art. 21 e 24)	10
8.	Altre osservazioni.....	10
8.1.	Viaggi all'estero.....	10
8.2.	Altro	11
9.	Elenco partecipanti.....	12

1. Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che introduce limitazioni per i viaggi all'estero dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione, nonché adeguamenti allo statuto dell'ammissione provvisoria. L'obiettivo della modifica è promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente agevolando il cambiamento di Cantone, nonché disciplinare i viaggi all'estero degli ammessi a titolo provvisorio, delle persone che beneficiano della protezione provvisoria e dei richiedenti l'asilo.

Nel marzo 2022, prima della scadenza del termine di referendum e contestualmente all'introduzione dello statuto di protezione S, il Consiglio federale ha adottato una modifica di ordinanza in virtù della quale chi proviene dall'Ucraina e beneficia dello statuto di protezione S può recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 vieta invece ai beneficiari della protezione provvisoria, in linea di principio, di recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza oppure in un altro Stato. La modifica della LStrI e la norma vigente applicabile alle persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina sono dunque in contrasto tra loro. Poiché i cittadini ucraini che godono della protezione provvisoria e che sono in possesso di un passaporto biometrico non soggiacciono all'obbligo di visto, potranno continuare a viaggiare fino a nuovo avviso. Ecco perché s'intende porre in vigore in maniera graduale le modifiche della LStrI: in una prima fase entrerà in vigore la norma sul cambiamento agevolato di Cantone, la quale impone diversi adeguamenti a livello di ordinanza.

La consultazione si è svolta dal 22 febbraio al 29 maggio 2023.

2. Oggetto della consultazione

La consultazione verteva sulle modifiche dell'ordinanza del 24 ottobre 2007² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), dell'ordinanza dell'11 agosto 1999³ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo (OAsi 2), volte in particolare a concretizzare la nuova norma relativa al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrI).

3. Contenuto del rapporto

Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione: illustra i pareri favorevoli o contrari alle varie disposizioni e le eventuali modifiche proposte. La prima parte contiene osservazioni generali sull'avamprogetto (cap. 4), mentre la seconda riassume i risultati della consultazione soffermandosi sulle singole disposizioni (cap. 5-8).

L'elenco dei partecipanti che hanno fatto pervenire il loro parere figura al numero 9; per maggiori dettagli si rimanda ai pareri originali⁵.

4. Osservazioni generali

In totale sono pervenuti 59 pareri: 25 Cantoni, 4 partiti, 5 associazioni mantello nazionali di Comuni, Città, regioni di montagna e dell'economia, l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), la Conferenza svizzera dei delegati cantonali, comunali e regionali

¹ RS 142.20

² RS 142.201

³ RS 142.281

⁴ RS 142.312

⁵ L'avamprogetto, il rapporto esplicativo e i pareri sono consultabili al seguente indirizzo: www.fed-lex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP

all'integrazione degli stranieri (CDI), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e 17 cerchie interessate; 5 altre cerchie interessate hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi.

Tutti i Cantoni che hanno inoltrato un parere sono in linea di massima d'accordo con le modifiche proposte, in particolare appoggiano quelle volte a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro. Tuttavia, alcuni hanno espresso delle riserve sulle singole norme, come quella sul cambiamento agevolato di Cantone (art. 67a AP-OASA), proponendo di ampliare il concetto di salute (cfr. art. 67a cpv. 1 AP-OASA) in modo da includere ad esempio anche una grave minaccia per la salute dovuta a situazioni di stress psicologico (p. es. BS, NE, NW, SG, SH, TI, VS). Alcuni Cantoni criticano anche il fatto che la ragionevolezza del tragitto per recarsi al lavoro debba essere determinata per analogia con il diritto in materia di disoccupazione (art. 67a cpv. 2 AP-OASA; p. es. GR, NE, SH, VS) e propongono di applicare invece per analogia la disposizione sul calcolo delle spese di un alloggio fuori Cantone prevista dalle ordinanze cantonali sulla concessione di sussidi all'istruzione (borse di studio). La maggior parte di esse stabilisce un tempo di percorrenza massimo di 60 minuti (p. es. GR, SH, TI, VS). Alcuni Cantoni chiedono inoltre di precisare il margine di apprezzamento dei Cantoni nei casi in cui non sussiste il diritto al cambiamento di Cantone (art. 67a cpv. 5 AP-OASA) in modo da non lasciare la scelta alla discrezionalità dei Cantoni (p. es. GR, NW, VS; in modo analogo BL e SH).

Anche Alleanza del Centro, i Verdi e PS sono sostanzialmente d'accordo con le modifiche proposte. I Verdi le considerano un passo nella giusta direzione. Secondo Alleanza del Centro, agevolano l'integrazione nel mercato del lavoro e riducono l'onere amministrativo a carico dei datori di lavoro che assumono rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente; migliorando questi aspetti, si riduce anche la dipendenza dall'aiuto sociale. Alleanza del Centro accoglie inoltre con favore il fatto che le modifiche non abbiano ripercussioni finanziarie negative, ma anzi comportino un lieve sgravio amministrativo per le autorità esecutive cantonali. Dal canto suo, PS afferma che le modifiche proposte non bastano e che le disposizioni sull'ammissione provvisoria vanno migliorate.

UDC respinge l'avamprogetto e chiede un'attuazione completa e coerente in linea con le modifiche della LStrl del 17 dicembre 2021. A suo avviso, attuando soltanto una parte del disegno approvato, il Consiglio federale sta venendo meno alla decisione del Parlamento.

CDI, COSAS, USS, ACS, USAM, UCS, Travail.Suisse e ASM approvano i punti essenziali del progetto e affermano che le modifiche semplificheranno, sotto il profilo amministrativo, l'inizio di un'attività lucrativa da parte delle persone ammesse provvisoriamente, alleggerendo anche l'onere che grava sui datori di lavoro.

Anche il TAF si trova tendenzialmente d'accordo con le modifiche proposte.

Anche la maggior parte delle cerchie interessate che hanno espresso un parere accoglie con favore l'avamprogetto pur avanzando spunti e osservazioni. AvenirSocial e OSAR plaudono alle modifiche volte ad agevolare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente, ma sottolineano che serve molto di più per migliorare a lungo termine la loro situazione. AUSL ritiene che le nuove norme, oltre a migliorare la certezza del diritto, siano una buona base per un confronto tra tutte le parti coinvolte nell'integrazione di persone del settore dell'asilo, ma sottolinea come la loro esecuzione possa rappresentare un problema a seconda di come sono organizzati e collaborano gli uffici del lavoro e della migrazione nei singoli Cantoni. Per quanto riguarda il cambiamento di Cantone (art. 67a AP-OASA), alcuni partecipanti si dicono in generale favorevoli alle agevolazioni introdotte (art. 85b nLStrl), ma affermano che le condizioni continuano a essere troppo restrittive (p. es. AvenirSocial, FIZ, OSAR; in modo analogo AIS, AsyLex e SFM). Alcuni propongono di ampliare il concetto di salute (art. 67a cpv. 1 AP-OASA) in modo da includere ad esempio anche una grave minaccia per la salute dovuta a situazioni di stress psicologico (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR; in modo analogo p. es. AsyLex, Caritas, CRS). Diverse altre cerchie interessate criticano inoltre il fatto che la ragionevolezza del tragitto per recarsi al lavoro debba essere determinata per analogia con il diritto in materia di disoccupazione, e chiedono di fissare un tempo massimo di

60 minuti per ogni tragitto (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, CRS; in modo analogo AsyLex, Caritas e UNHCR).

5. Osservazioni in merito all'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

5.1. Accesso all'occupazione (art. 31 cpv. 3 e 4, 53a e 65 cpv. 4 lett. a, cpv. 7 e 8)

La maggior parte dei Cantoni, Alleanza del Centro, i Verdi, PS, CDI, USS, ACS, USAM, COSAS, UCS, Travail.Suisse e ASM plaudono in linea generale alle norme volte a facilitare l'accesso all'occupazione. Anche le organizzazioni umanitarie, le ONG, le organizzazioni religiose e UNHCR sono in linea di massima dello stesso parere. Secondo diversi partecipanti, facilitando l'accesso al mondo del lavoro, si riduce l'onere amministrativo a carico dei datori di lavoro (p. es. AR, ZG, SP, AIS, AsyLex, FIZ, GastroSuisse, SOS, USI, OSAR, UCS, Travail.Suisse, UNHCR) e si contribuisce attivamente a contrastare la penuria di manodopera (qualificata) (p. es. AR, OW). Altri ritengono che in questo modo le organizzazioni per l'integrazione lavorativa possono concentrare le loro risorse sulla propria missione principale (p. es. AIS).

CFM è del parere che le persone ammesse provvisoriamente vadano trattate al pari del resto della popolazione.

Art. 31

La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate, così come Alleanza del Centro, i Verdi, PS, CDI, USS, ACS, USAM, COSAS, UCS, Travail.Suisse e ASM sono in linea di massima favorevoli ad abolire l'obbligo di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa in caso di rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi.

Secondo SH, ASM e VS si risolve di fatto una contraddizione giuridica (in modo analogo p. es. GE, SO, SP, AsyLex, Caritas, CSP, ACS, CRS).

USS è del parere che il quadro normativo attuale crei una disparità di trattamento infondata tra le persone con permesso di dimora per casi di rigore e le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati riconosciuti (in modo analogo p. es. BL, Caritas, Travail.Suisse).

Quanto proposto crea anche maggiore chiarezza per i datori di lavoro e le persone con un permesso di dimora per casi di rigore (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, CRS).

Inoltre, secondo alcuni, l'abolizione dell'obbligo di autorizzazione rispecchia il soggiorno duraturo e la comprovata buona integrazione, entrambe condizioni per il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, ASM; in modo analogo AsyLex).

Travail.Suisse afferma che le condizioni lavorative e salariali vanno monitorate rigorosamente per prevenire il dumping salariale, lo sfruttamento e la tratta di esseri umani (in modo analogo p. es. BS, SG, TI, USS). In questo contesto, UNHCR raccomanda di continuare a garantire ai dipendenti l'accesso alle informazioni sugli standard minimi e sui diritti dei lavoratori, ad esempio attraverso gli uffici di collocamento.

TG e AUSL chiedono di sostituire l'attuale obbligo dell'autorizzazione con un obbligo di notifica, per evitare la penalizzazione di questa categoria di persone vulnerabili sul mercato del lavoro per via di controlli mirati da parte degli uffici che sorvegliano il mercato del lavoro (in modo analogo p. es. UR).

Travail.Suisse propone di valutare, a un anno dall'entrata in vigore, se le modifiche hanno contribuito ad aumentare il tasso di attività delle persone ammesse provvisoriamente e di adottare all'occorrenza ulteriori misure.

GE sottolinea come l'applicabilità e la portata di tale norma vadano definite in modo esplicito nelle istruzioni al fine di tenere conto delle diverse situazioni coperte dalla disposizione.

Esistono infatti casi in cui si applica l'articolo 31 OASA per il rilascio di un permesso di soggiorno, ma dove non è consentito esercitare un'attività lucrativa (p. es. il soggiorno in vista della preparazione del matrimonio).

GE e CSP propongono di aggiungere un capoverso che consenta al richiedente di ottenere, a seconda della situazione così come su richiesta del datore di lavoro e a discrezione delle autorità cantonali competenti, un permesso di lavoro temporaneo durante la procedura (valido fino alla decisione in merito alla domanda e revocabile in qualsiasi momento). In questo modo si può evitare che il richiedente dipenda dall'aiuto sociale perché impossibilitato a lavorare durante il trattamento della sua domanda.

TI evidenzia che «il passaggio dal regime autorizzativo a quello di semplice notifica potrebbe implicare situazioni di dumping salariale a scapito della persona interessata».

Art. 53a

Travail.Suisse è d'accordo con la modifica proposta.

La maggior parte dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

TI osserva che già oggi questa categoria di persone beneficia di condizioni agevolate per i programmi d'occupazione (orientamento, valutazione alla professione ecc.). Ad esempio, è previsto che i primi tre mesi siano senza salario e dal quarto mese venga versata una remunerazione parificata al primo anno di apprendistato nella professione.

Art. 65

La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate, così come Alleanza del Centro, i Verdi, PS, CDI, USS, ACS, USAM, COSAS, Travail.Suisse e ASM condividono l'orientamento degli adeguamenti proposti.

Secondo NW la modifica segue la logica del nuovo sistema di finanziamento nel settore dell'asilo, in vigore dal 1° gennaio 2023.

GR è contrario alla modifica proposta; ritiene infatti che restano incertezze in merito all'attuazione.

Art. 65 cpv. 4 lett. a

AvenirSocial, FIZ, SOS e OSAR (in modo analogo p. es. PS, AsyLex, CRS) ritengono la modifica appropriata. Le piccole e medie imprese spesso non dispongono né di servizi del personale abbastanza grandi né di esperienza nell'assumere rifugiati. L'onere amministrativo, presunto o effettivo, per l'assunzione di persone del settore dell'asilo potrebbe quindi pregiudicare le possibilità di integrazione dei profughi nel mercato del lavoro.

Art. 65 cpv. 7

Pur essendo in linea di massima d'accordo con la modifica, diversi partecipanti hanno avanzato le seguenti osservazioni e riserve.

UR e ZH chiedono di non fare distinzioni tra i fornitori. AUSL sottolinea che limitare l'agevolazione ai soli fornitori incaricati dalle autorità può comportare un onere esecutivo aggiuntivo (in modo analogo p. es. ZH, UR).

AvenirSocial, FIZ, OSAR ritengono problematico il fatto che la modifica falserà le statistiche sul tasso di attività come menzionato nel rapporto esplicativo (in modo analogo p. es. i Verdi, PS, AsyLex, Caritas, SOS, CRS). Ecco perché a loro avviso occorre continuare a garantire la comparabilità con altri gruppi di persone. Questi partecipanti suggeriscono pertanto di verificare se la comparabilità statistica tra il tasso di attività dei rifugiati/persone ammesse provvisoriamente e quello della popolazione indigena è ancora data e, in caso contrario, di adottare le misure correttive del caso. AsyLex sottolinea che è importante contestualizzare e spiegare le cifre al momento di pubblicarle per evitare che le variazioni statistiche vengano strumentalizzate. BE considera positiva l'abrogazione dell'obbligo di notifica: gli interessati dipendono

ancora dal sostegno dello Stato, motivo per cui nelle statistiche non dovrebbero apparire tra le persone con un impiego.

SO chiede di abolire l'obbligo di autorizzare tali impieghi nel quadro dei provvedimenti soggetti al controllo delle autorità anche per le persone con statuto di protezione S, vista la ridotta importanza sul piano economico.

TI rileva che ad oggi un beneficiario di tale statuto non veniva inserito nel SIMIC se il salario era inferiore o uguale a 400 franchi, mentre ora viene chiesto di inserire un salario inferiore o uguale a 600 franchi. Ciò potrebbe comportare una disparità di trattamento nei confronti degli stessi beneficiari che vengono assunti da datori di lavoro nelle varie professioni ma che non beneficiano di questi programmi. TI ricorda infine che l'obbligo di inserire gli importi da 400 franchi nel SIMIC è necessario per il calcolo dei rimborsi ai Cantoni.

GL chiede di specificare nei commenti ai singoli articoli che il consenso spetta all'autorità preposta al mercato del lavoro.

GR è contrario alla modifica proposta a causa delle incertezze legate all'attuazione e sottolinea che senza l'obbligo di notifica le autorità cantonali non potrebbero più monitorare i praticantati pagati massimo 600 franchi lordi al mese nel quadro dell'integrazione professionale senza coinvolgere un job coach. Secondo GR, per gli impieghi in azienda a salari così bassi dev'essere sempre coinvolto un job coach che segua da vicino l'integrazione professionale.

5.2. Cambiamento di Cantone (art. 67a)

La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate, così come Alleanza del Centro, i Verdi, PS, CDI, USS, ACS, USAM, COSAS, UCS, Travail.Suisse e ASM accolgono in linea di massima con favore le precisazioni normative in merito al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrl). Molti partecipanti esprimono tuttavia riserve (cfr. osservazioni in merito ai singoli capoversi).

Diversi partecipanti si dicono in generale favorevoli al nuovo diritto di cambiare Cantone (art. 85b LStrl), ma ritengono le condizioni ancora troppo restrittive (p. es. AvenirSocial, FIZ, OSAR; in modo analogo PS, USS, AIS, AsyLex e SFM). UCS afferma che gli ostacoli al cambiamento di Cantone sono ancora elevati e potrebbero, insieme al complesso iter amministrativo, indurre le persone a non prendere in considerazione eventuali posti di lavoro in un altro Cantone. Diversi partecipanti (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, SFM; in modo analogo PS, AsyLex e CRS) vedono con occhio critico la condizione di poter cambiare Cantone solo se non si percepisce l'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari (art. 85b cpv. 3 lett. a nLStrl). A loro avviso questa condizione non tiene conto del fatto che spesso gli interessati trovano lavoro solo in settori a basso reddito e che, anche lavorando a tempo pieno, devono spesso ricorrere a prestazioni dell'aiuto sociale. Pertanto chiedono di rendere possibile il cambiamento di Cantone anche in caso di parziale dipendenza dall'aiuto sociale.

TI e UR osservano che eventuali oneri supplementari per l'esame delle domande di cambiamento di Cantone possono essere coperti con le risorse di personale già a disposizione.

TG chiede di garantire che le persone ammesse provvisoriamente non vengano avvantaggiate rispetto alle persone ai sensi dell'articolo 37 LStrl.

Art. 67a cpv. 1

Diversi partecipanti chiedono di ampliare il concetto di salute in modo da includere ad esempio anche una grave minaccia per la salute dovuta a situazioni di stress psicologico, come la separazione fisica da parenti stretti che vivono in un altro Cantone e non fanno parte della famiglia nucleare (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR; in modo analogo p. es. BS, JU, NE, NW, SG, SH, TI, VS, CDI, UCS, AsyLex, Caritas, CRS). SH propone di includere la separazione da altri membri della famiglia come motivo per cambiare Cantone, a condizione che esista un rapporto speciale e vissuto di dipendenza e vicinanza tra i parenti. Caritas propone la seguente modifica:

Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente
(art. 85b LStrI)

¹ Un cambiamento di Cantone secondo l'articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato ad esempio in caso di violenza domestica, se necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone.

UNHCR chiede di definire il concetto di salute nell'OASA o di fare riferimento a una definizione esistente, basandosi ad esempio su un concetto ampio di salute come quello dell'Organizzazione mondiale della sanità.

PS ricorda come il rapporto esplicativo specifichi che la violenza domestica è menzionata solo a titolo di esempio e che l'elenco non è esaustivo. Si tratta di un aspetto importante che garantisce il diritto di cambiare Cantone anche in presenza di altre gravi minacce per la salute (p. es. situazioni di stress psicologico).

TG suggerisce di precisare, sulla falsariga dell'articolo 77 capoverso 6 OASA, le prove ammesse per dimostrare la necessità di tutelare la salute nei casi di violenza domestica.

Il TAF sottolinea che questa sarebbe l'occasione per elucidare con alcuni esempi il termine «altre persone» e precisare così la volontà del legislatore.

Art. 67a cpv. 2

I Verdi e PS accolgono espressamente con favore il fatto che non si tratta di un elenco esaustivo.

Diversi partecipanti (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, CRS; in modo analogo GR, NE, SH, VS, PS, CDI, Travail.Suisse, AsyLex, Caritas e UNHCR) criticano il fatto che la ragionevolezza del tragitto per recarsi al lavoro debba essere determinata per analogia con il diritto in materia di disoccupazione. A loro avviso si tratta di due casi completamente diversi: mentre la legge del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) obbliga i disoccupati ad accettare un'occupazione adeguata (obbligo di ridurre il danno), la modifica dell'OASA mira a facilitare l'accesso volontario a un'occupazione per le persone ammesse provvisoriamente. Inoltre, ritengono che un tragitto di due ore comprometta in modo sensibile la vita familiare (p. es. genitori che lavorano); a loro avviso, per le persone con obblighi di assistenza sarebbe impossibile organizzare una custodia esterna dei figli (in modo analogo p. es. AIS, CFM) e quindi a risultare penalizzate sarebbero soprattutto le donne. GR considera un tragitto di due ore sproporzionato anche per gli apprendisti e chiede pertanto di fissare un tempo massimo di 60 minuti per ogni tragitto (in modo analogo i Verdi, PS, ACS, COSAS, Travail.Suisse, AIS, CSP). Alcuni partecipanti (p. es. GR, SH, TI, VS, CDI) suggeriscono di basare per analogia il calcolo per l'alloggio fuori Cantone sulle disposizioni contenute nelle ordinanze cantonali sulla concessione di sussidi all'istruzione (borse di studio). La maggior parte di esse stabilisce un tempo di percorrenza massimo di 60 minuti (alcune di 45 minuti). Anche altri partecipanti ritengono che due ore sia troppo per considerare un tragitto irragionevole, ma non forniscono proposte in merito (p. es. NE, UCS). Caritas propone la seguente formulazione:

Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente
(art. 85b LStrI)

² Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:

a. il tragitto supera le due ore per ogni giorno lavorativo; o

Alcuni partecipanti (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, PS, CRS) chiedono inoltre di precisare che il tragitto per recarsi al lavoro va calcolato da porta a porta. Secondo SG il calcolo deve comprendere anche eventuali tragitti per la custodia esterna dei figli.

⁶ RS 837.0

Per UNHCR fissare a due ore la durata ragionevole di un tragitto per recarsi al lavoro senza tenere conto del singolo caso non può soddisfare il principio della proporzionalità. Chiede dunque di modificare l'articolo 67a capoverso 2 lettera a AP-OASA in modo da prendere in considerazione le circostanze del caso, come ad esempio la custodia dei figli.

SO e ZG ritengono inadeguato o insufficiente prevedere il diritto immediato a cambiare Cantone solo sulla base della lunghezza del tragitto per recarsi al lavoro e chiedono quindi di vincolare tale diritto a un rapporto di lavoro stabile di sei mesi. Secondo SO, se il rapporto di lavoro s'interrompe dopo poco, l'interessato rischia una situazione scomoda e anche il nuovo Cantone di residenza corre il pericolo di doverla prendere in carico. Inoltre sussiste il rischio che vengano stipulati contratti di favore per ottenere il cambio Cantone senza che la persona inizi effettivamente il lavoro. ZG ritiene che questo potrebbe, ad esempio, portare ad avere un numero più alto e sproporzionato di persone ammesse provvisoriamente in determinati Cantoni. A suo avviso, le persone cambierebbero Cantone anche nel caso in cui il rapporto di lavoro venisse interrotto dopo poco tempo o, in casi estremi, non iniziasse nemmeno. ZG propone pertanto di inserire un capoverso 6 per stabilire che, se il rapporto di lavoro che ha portato al cambiamento di Cantone termina entro sei mesi dall'inizio dell'attività lucrativa e la persona diventa di conseguenza dipendente dall'aiuto sociale, il cambiamento di Cantone è revocato dalla SEM, la quale va informata senza indugio della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 67a cpv. 3

I Verdi e PS accolgono espressamente con favore il fatto che non si tratta di un elenco esaustivo.

SO e ZG ritengono inadeguato o insufficiente prevedere il diritto immediato a un cambiamento di Cantone solo sulla base della lunghezza del tragitto per recarsi al lavoro e chiedono quindi di vincolare tale diritto a un rapporto di lavoro stabile di 6 mesi (cfr. anche le osservazioni in merito al cpv. 2 sopra).

Art. 67a cpv. 4

Diversi partecipanti (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS e OSAR; in modo analogo PS, AsyLex e CRS) chiedono che per calcolare la dipendenza dall'aiuto sociale vengano prese in considerazione le aliquote effettive applicabili all'aiuto sociale nel settore dell'asilo. Ritengono inammissibile applicare un'altra base di calcolo, come le direttive COSAS, in presenza di aliquote inferiori per l'aiuto sociale nel settore dell'asilo.

GL, NW e VKM chiedono che per autorizzare il cambio Cantone si tenga conto anche della situazione nel vecchio Cantone di residenza al fine di ottenere una previsione più globale riguardo all'integrazione lavorativa duratura nel nuovo Cantone. GL e VKM propongono di riformulare il capoverso in modo da valutare la dipendenza dall'aiuto sociale in base alla situazione degli ultimi 12 mesi nel Cantone precedente e a quella futura nel nuovo Cantone.

Art. 67a cpv. 5

Alcuni partecipanti (p. es. GR, NW, VS, CDI; in modo analogo BL, SH e CFM) chiedono di integrare il capoverso affinché i Cantoni tengano conto degli interessi degni di protezione del richiedente (analogamente all'art. 27 cpv. 3 LAsi), in particolare dei rapporti di parentela che possono contribuire alla stabilizzazione psicologica e all'integrazione sociale. Quest'ultima parte mira a meglio definire il margine di apprezzamento nei casi in cui non sussiste il diritto a cambiare Cantone, in modo da non lasciare la decisione alla discrezionalità dei Cantoni.

Il TAF suggerisce di precisare al capoverso 5 che inoltre la SEM può disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni sono d'accordo.

AsyLex afferma che non è chiaro se la SEM possa disporre un cambiamento di Cantone anche contro la volontà dell'interessato o se lo possa fare solo su richiesta di quest'ultimo. A suo avviso, occorre evitare di introdurre la possibilità di disporre il cambiamento di Cantone contro la volontà dell'interessato, a maggior ragione a livello di ordinanza, motivo per cui propone di riformulare la disposizione per garantire la certezza del diritto precisando che la SEM può *autorizzare* il cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni sono d'accordo.

5.3. Adeguamenti sistematici (art. 74 cpv. 3 e 74a cpv. 2)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

6. Osservazioni in merito all'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; art. 53)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

Travail.Suisse scrive di non avere osservazioni particolari in quanto le modifiche proposte sono piuttosto di natura formale o giuridico-sistematica.

AvenirSocial e OSAR dicono di aver preso atto degli aggiustamenti strutturali proposti.

Caritas si dichiara in linea di massima favorevole alla modifica dell'Oasi 2.

7. Osservazioni in merito all'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; art. 21 e 24)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

Travail.Suisse scrive di non avere osservazioni particolari in quanto le modifiche proposte sono piuttosto di natura formale o giuridico-sistematica.

AvenirSocial e OSAR dicono di aver preso atto degli aggiustamenti strutturali proposti.

Caritas si dichiara in linea di massima favorevole alla modifica dell'OEAE.

8. Altre osservazioni

8.1. Viaggi all'estero

Diversi partecipanti si dicono esplicitamente favorevoli alla graduale entrata in vigore della modifica della LStrl del 17 dicembre 2021 (p. es. GR, JU, NW, SH, CDI, USS, i Verdi, PS, AIS, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CSP, FIZ, SOS, OSAR, CRS).

Alcuni partecipanti si dicono in generale contrari a un divieto di viaggiare per le persone ammesse provvisoriamente (p. es. PS, USS, AIS, AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR). Alcuni al riguardo affermano che la situazione attuale offre una buona opportunità per analizzare le esperienze maturate con la libertà di viaggiare delle persone bisognose di protezione e per rivalutare e migliorare la situazione delle persone ammesse provvisoriamente (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR; in modo analogo SH, CDI, Travail.Suisse, i Verdi, PS, AsyLex, Caritas, CSP e CFM). Ritengono che le persone ammesse provvisoriamente, proprio come quelle bisognose di protezione, debbano in linea di principio poter viaggiare liberamente senza autorizzazione, soprattutto all'interno dello spazio Schengen, e ricevere un documento di viaggio proprio come i rifugiati riconosciuti.

Anche Travail.Suisse vede con occhio critico l'inasprimento delle norme che consentono alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d'origine o di provenienza. Sottolinea che tali norme appaiono ancora più severe se confrontate con quelle applicate alle persone con statuto di protezione S provenienti dall'Ucraina, che possono uscire ed entrare dalla Svizzera senza autorizzazione. Chiede pertanto di allentare le condizioni da applicare alle persone ammesse provvisoriamente.

BE chiede di porre in vigore quanto prima le nuove norme introdotte dall'articolo 59d LStrl. L'esperienza infatti mostra che le persone ucraine bisognose di protezione sfruttano al massimo la possibilità di fare ritorno nel Paese di provenienza, il che solleva in particolare due questioni: da un lato ci si può chiedere come mai il rimpatrio temporaneo sia possibile, mentre quello permanente no; dall'altro, visto che la stragrande maggioranza delle persone bisognose di protezione e di quelle ammesse provvisoriamente dipende anche dall'aiuto sociale, all'opinione pubblica risulta difficile capire come questi gruppi di persone finanzino i loro viaggi.

Anche l'UDC si dice contraria a un'entrata in vigore graduale e chiede un'attuazione completa e coerente delle modifiche della LStrl del 17 dicembre 2021.

8.2. Altro

COSAS suggerisce che le future revisioni di legge relative all'ammissione provvisoria stabiliscano un fabbisogno di base sufficiente a garantire il minimo vitale sociale.

LU prevede che le spese per il personale delle autorità rimarranno pressoché invariate: il carico maggiore riconducibile ai pareri da presentare alla SEM per i cambiamenti di Cantone sarà compensato da un carico minore per le autorizzazioni all'esercizio di un'attività lucrativa nei casi di rigore.

AvenirSocial e OSAR (in modo analogo p. es. PS e Caritas) chiedono da anni che l'ammissione provvisoria sia sostituita da uno statuto di protezione positivo (proprio come UNHCR). Sottolineano che, come mostra l'esperienza, le persone ammesse provvisoriamente rimangono in Svizzera a lungo termine e hanno un bisogno di protezione paragonabile a quello dei rifugiati riconosciuti. Un'integrazione rapida e sostenibile è quindi nell'interesse sia dei diretti interessati che della società. A tale scopo tutte le persone che beneficiano della protezione necessitano degli stessi diritti fondamentali per quanto riguarda l'integrazione nel mercato del lavoro, il cambiamento di Cantone, la libertà di viaggiare, il ricongiungimento familiare e l'aiuto sociale. A loro avviso le attuali norme sull'ammissione provvisoria sono ancora molto restrittive al riguardo, fatto salvo per l'integrazione nel mercato del lavoro.

9. Elenco partecipanti

Cantoni / Kantone / Cantons

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

Partiti / Politische Parteien / Partis politiques

Alleanza del Centro Die Mitte Le Centre	Alleanza del Centro
Partito socialista svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse	PS SP PS
Unione democratica di centro Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre	UDC SVP UDC
Verdi svizzeri Grüne Schweiz Les vert-e-s suisses	Verdi Grüne Vert-e-s

Tribunali federali / Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux

Tribunale amministrativo federale Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral	TAF BVGer TAF
--	----------------------------

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national

Associazione dei Comuni Svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses	ACS SGV ACS
--	--------------------------

Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national

Unione svizzera degli imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse	USI SAV UPS
Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse	USS SGB USS

Cerchie interessate / Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés

Inserimento Svizzera Arbeitsintegration Schweiz Insertion Suisse	AIS
Associazione svizzera degli aerodromi Verband Schweizer Flugplätze Association suisse des aérodromes	ASA VSF ASA
Associazione dei servizi cantonali di migrazione Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration	ASM VKM ASM
Associazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire	asm SVR ASM
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile Schweiz. Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil	ASUSC SVZ ASOEC
AsyLex	AsyLex
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden Association des offices suisses du travail	AUSL VSAA AOST
Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social	AvenirSocial
Caritas	Caritas
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse	CCPCS KKPKS CCPCS
Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione Schweizerische Konferenz der Integrationsdelegierten Conférence suisse des délégués à l'intégration	CDI KID CDI
Commissione federale della migrazione Eidgenössische Migrationskommission Commission fédérale des migrations	CFM EKM CFM
Commissione federale contro il razzismo Eidgenössische Kommission gegen Rassismus Commission fédérale contre le racisme	CFR EKR CFR
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe Conférence suisse des institutions d'action sociale	COSAS SKOS CSIAS
Croce Rossa Svizzera Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse	CRS SRK CRS
Centre social protestant	CSP

Conferenza degli uffici AI IV-Stellen-Konferenz Conférence des Offices AI	CUAI IVSK COAI
Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes	FIZ
GastroSuisse	GastroSuisse
Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés	OSAR SFH OSAR
Swiss Forum for Migration and Population Studies	SFM
Soccorso operaio svizzero Netzwerk Schweizerisches Arbeiterhilfswerk Œuvre suisse d'entraide ouvrière	SOS SAH OSEO
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses	UCS SSV UVS
Ufficio UNHCR per la Svizzera e il Liechtenstein	UNHCR
Unione svizzera delle arti e mestieri Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers	USAM SGV-USAM USAM